

# L'imposta sostitutiva resta al 20%. Carico fiscale disallineato

## *L'aumento dell'Iva al 21% dimentica le lotterie*

DI ROBERTO ROSATI

**L'**aumento dell'Iva al 21% dimentica le manifestazioni a premio: l'imposta sostitutiva dovuta nel caso di assegnazione di premi non soggetti all'Iva resta infatti del 20%, per cui dal 17 settembre scorso il carico fiscale risulta disallineato a vantaggio della sostitutiva. La disciplina fiscale delle manifestazioni a premio, com'è noto, è stata profondamente modificata dall'art. 19 della legge n. 449/1997. Per quanto riguarda l'imposizione indiretta, detta disposizione ha soppresso la cosiddetta «tassa di lotteria» e ha introdotto, nell'art. 19 del dpr 633/72, la previsione dell'indetraibilità dell'Iva assolta dagli organizzatori sull'acquisto dei beni utilizzati per effettuare manifestazioni a premio. In sostanza, la vecchia tassa è stata sostituita dall'Iva sui premi, che viene posta a carico degli organizzatori attraverso la citata previsione di indetraibilità; resta invece ferma, in base alla lettera m) del terzo comma dell'art. 2 del dpr 633/72, l'esclusione dall'Iva sulla successiva assegnazione (gratuita) dei premi ai beneficiari.

Il comma 8 del citato art. 19, infine, allo scopo di garantire l'effettività della nuova forma di imposizione, prevede che se i premi assegnati ai partecipanti consistono in beni e servizi non imponibili ai fini dell'Iva, si applica un'imposta sostitutiva del 20%, con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto. Come precisato dalla circolare n. 335/1997, la base imponibile per il calcolo dell'imposta sostitutiva è rappresentata dal prezzo di acquisto del bene offerto in premio, proprio in ragione del fatto che detta imposta è applicata in sostituzione dell'Iva quando i beni o i servizi offerti costituenti il premio non sono imponibili ai fini di quest'ultima imposta.

In merito alla nozione di «operazioni non imponibili», poi, con la circolare ministeriale n. 89/1998 è stato precisato che essa include anche le cessioni di beni e prestazioni di servizi che per qualunque motivo non sono state assoggettate all'Iva. Attesa la finalità della disposizione, la circolare

ha precisato che rientrano inoltre nella nozione tutte le ipotesi in cui l'Iva assolta sull'acquisto del premio non sia detraibile per cause tecniche (es. acquisti di pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio, acquisti da operatori che applicano il regime del margine. In tutti questi casi, quindi, si rende dovuta l'imposta sostitutiva.

Sulla base del «rapporto di interferenza» tra le due imposte, l'agenzia delle entrate ha risolto la questione dei termini di versamento dell'imposta sostitutiva (che il legislatore non si è curato di stabilire). Con la risoluzione n. 261/2009, infatti, atteso che sia il regime di indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti e importazioni dei premi, sia l'imposta sostitutiva del 20% sul valore del premio non imponibile, si configurano come modalità di prelievo fiscale alternative, volte a bilanciare la contestuale abrogazione delle tasse di lotteria, l'agenzia ha ritenuto che possano applicarsi le regole dettate in tema di Iva e che, pertanto, l'imposta sostitutiva in esame debba essere corrisposta entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo di acquisto del premio o, se precedente, alla data di emissione della fattura. In caso di ritardo od omesso versamento, secondo l'agenzia è applicabile la sanzione dell'art. 13 del dlgs n. 471/97.

Fermo restando l'omologazione funzionale, l'entità dei due tributi risulta differenziata dopo la legge n. 148/2011, perché mentre l'aliquota Iva ordinaria è passata al 21%, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è rimasta al 20%, misura espressamente stabilita dalla legge.

— © Riproduzione riservata —

